

AFFARI DI FAMIGLIA

Affidamento esclusivo dei figli-diritto di visita

A cura dell'AVVOCATO RUBIA FOIS

Care lettrici e lettori, Vi ringrazio per le dimostrazioni di apprezzamento e suggerimenti ricevuti.

Prendendo lo spunto dalla richiesta di un lettore, che vuole rimanere anonimo, questa volta affronterò il delicato tema dell'affidamento esclusivo dei figli, dell'incidenza di questo sull'esercizio del diritto di visita e il dovere al loro mantenimento.

In particolare, il sig. Roberto professionista, padre di una bimba, in fase di separazione dalla moglie, con la quale da mesi ha un rapporto fortemente conflittuale, mi ha chiesto quali sono le ipotesi in cui il Giudice, con maggiore probabilità, decide per l'affidamento esclusivo dei minori ad un unico genitore e come questa forma di limitazione dell'esercizio della potestà genitoriale incida sul diritto di visita e di mantenimento da parte del padre.

Va preliminarmente precisato che l'ipotesi residuale di affidamento, rispetto a quello condiviso, previsto come regola generale dal nostro ordinamento, è quello cosiddetto esclusivo o monogenitoriale che, come il termine stesso già esprime, consiste nell'affidamento del minore al genitore che si è dimostrato maggiormente idoneo a prendersi cura del figlio sotto il profilo morale, psicologico e materiale, senza assumere rilievo alcuno il fatto che a generare la crisi familiare sia stato il genitore affidatario, rilevando, viceversa, le modalità di comportamento assunte dallo stesso nei confronti

del minore durante la vicenda di famiglia.

La valutazione delle ragioni di pregiudizio, che legittimano la richiesta di affidamento esclusivo da parte di uno dei due genitori, deve essere sempre attentamente effettuata dal Giudicante "nell'interesse del minore" e conseguentemente motivata nel proprio provvedimento.

Ma quali sono concretamente le motivazioni per cui non si può procedere con l'affidamento condiviso?

Tenuto conto che ogni caso va valutato a sé, le ragioni prevalenti che portano, con maggiore probabilità, ad escludere l'affidamento condiviso dei minori, possono riassumersi brevemente nelle seguenti:

- 1) Eccessiva lontananza dei luoghi di abitazione dei genitori che rende di fatto impossibile o difficilmente praticabile (es. residenza in Città tra loro molto lontane e/o in Paesi diversi) il diritto di frequentazione del genitore con i figli e la partecipazione dello stesso ad un disegno educativo e di cura concordato anche con l'altro genitore;
- 2) L'aver commesso il genitore abusi/maltrattamenti/violenze sui figli;
- 3) L'essersi il genitore reso responsabile di grave inadempienze educative e di cura nei confronti dei figli (es. è alcolizzato, è drogato, è detenuto, è malato di mente...) e/o conduce una vita senza regole, è immorale e in ogni caso non è in grado di dare il

giusto esempio di vita al figlio;

4) Per accordo intervenuto tra i genitori ex art. 155 l comma c.c.;

5) Per contrasto insanabile del genitore con il figlio;

6) Per conflittualità insanabile ed ingestibile tra i coniugi.

In ogni caso, il genitore non affidatario potrà, in qualsiasi momento, ma sempre a patto che siano intervenuti fatti modificativi quanto significativi la situazione in essere al momento della decisione del Giudice, ricorrere per ottenere la modifica del disposto affidamento esclusivo in quello condiviso, così come per ottenere la modifica dell'importo del suo contributo al mantenimento nonché delle modalità di esercizio della potestà (ex art. 155 ter c.c.). **In ogni caso, al genitore non affidatario deve essere sempre garantito di mantenere un rapporto significativo con il figlio, sempre che ciò corrisponda all'interesse prevalente dello stesso.**

Opportuno, pertanto, che i coniugi in sede di separazione stabiliscano esattamente, anche per evitare successivi inutili conflitti, le modalità e tempistiche di esercizio del diritto di visita, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli scolastici, sportivi e ludici del minore.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto del genitore non affidatario, salvo che non espressamente escluso dal Giudice, di concorrere con l'altro genitore nel prendere le decisioni più importanti riguardanti il figlio

(educazione, salute, istruzione), così come il suo dovere di provvedere al mantenimento dello stesso. Infatti, **il dovere al mantenimento dei figli, anche se nati fuori del matrimonio**, è imposto dalla legge in capo ad entrambi i genitori quale obbligo primario inderogabile e deve avvenire, ex art. 148 c.c., "in proporzione alle rispettive sostanze di ciascuno di loro e secondo la capacità di lavoro professionale e casalingo" e con decorrenza dalla data della nascita di ciascun figlio e sino alla raggiunta autosufficienza economica, tenendo conto ex art. 147 e 148 c.c. "della capacità, dell'incrinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

In linea generale, rispondendo al quesito sottopostomi dal sig. Roberto posso concludere ritenendo, in base ai pochi elementi forniti, che non potrebbero sussistere i presupposti per l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, come da quest'ultima preteso, fermo restando, in ogni caso, il suo dovere di provvedere al mantenimento della stessa e il diritto di godere di un ampio diritto di visita.

Sarò lieta di ricevere all'indirizzo mail affaridifamiglia.lapienza@gmail.com le Vostre osservazioni e/o richieste su casi e/o questioni che Vi sono capitate e sulle quali, magari, necessitate di ottenere delucidazioni, autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviato.